



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...2.6...SET...2013...



**CONFERENZA UNIFICATA
26 settembre 2013**

Punto 3) all'ordine del giorno

***PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 14 AGOSTO 2013, N. 93 RECANTE: "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
SICUREZZA E PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHE' IN
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E DI COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE"***

L'ANCI esprime parere favorevole al disegno di legge in oggetto, in sede di riunione tecnica sono state infatti accolte le proposte di emendamenti già presentate alla Commissione Affari costituzionali e Giustizia della Camera il 17 settembre scorso.

In particolare, con riferimento al Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, punto essenziale per i Comuni, è stata accolta l'istanza avanzata dall'ANCI relativa alla necessità che il Piano venga adottato a seguito di un'intesa (e non di un semplice parere come da testo del ddl di conversione) acquisita in sede di Conferenza Unificata, un passaggio necessario per garantire il pieno accordo tra le amministrazioni impegnate nella realizzazione degli interventi contenuti nel Piano.

L'ANCI, inoltre, dimostra apprezzamento per l'acquisizione, da parte del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio, degli altri emendamenti presentati in sede tecnica, quello di eliminare la specifica di atti "non episodici" riferiti alla violenza domestica e quello di modificare da "straordinario" a "ordinario" il Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere. Sono state inoltre recepite le richieste avanzate dall'ANCI relative all'introduzione all'interno del Piano di misure dedicate ai soggetti maltrattanti ed è stata infine accolta la richiesta di considerare i Comuni come uno degli snodi fondamentali delle reti antiviolenza sul territorio, di contrasto alla violenza di genere e di sostegno alle donne vittime di violenza.

Per gli aspetti di protezione civile, il decreto-legge n. 93 si segnala soprattutto per l'introduzione di alcune significative precisazioni e correzioni rispetto alla legge 100/2012. Tra le principali novità si evidenzia la rimodulazione dei tempi previsti per la

durata dello stato di emergenza che ora può essere dichiarata fino a un massimo di 180 giorni prorogabili per non più di ulteriori 180 giorni (precedentemente il limite della durata massima iniziale era di 90 giorni, prorogabili per non più di 60 giorni). Altro aspetto di rilievo è che l'amministrazione competente in ordinario venga ora individuata direttamente nell'ordinanza e non più nella delibera con cui è dichiarato lo stato di emergenza. Il decreto-legge n. 93 inoltre istituisce il "Fondo per le emergenze nazionali" – finalizzato al finanziamento degli oneri connessi agli interventi conseguenti gli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 – e un fondo per l'anticipazione delle esigenze di spesa per le attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Si segnala purtroppo come anche il decreto-legge in oggetto non preveda opportune deroghe al patto di stabilità per la ricostruzione o il ripristino dei territori interessati da emergenza di tipo b) e come meccanismo premiante per i Comuni che investono nella prevenzione, nella cura e nella difesa del territorio.

